



OGGETTO: News Fiscali 2017: regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

La Legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11.12.2016) all'Art. 1 cc. 17 - 23, ha apportato importanti e significative modifiche all'Art. 66 del Tuir, in materia di determinazione del reddito imponibile per le imprese in contabilità semplificata.

AMBITO SOGGETTIVO

Le nuove disposizione si applicano a decorrere dall'1.01.2017 ad **imprenditori individuali, società di persone ed enti non commerciali in contabilità semplificata** (art. 66 tuir).

Le imprese in contabilità semplificata sono quelle che non superano, nell'anno precedente (o prevedono di non superare nell'anno in corso), i seguenti limiti:

- Prestazione servizi → Ricavi o Compensi fino a € 400.000
- Altre attività → Ricavi o Compensi fino a € 700.000

Nel caso in cui l'imprenditore abbia esercitato l'attività per un periodo inferiore all'anno occorre eseguire il ragguglio.

Ai fini del calcolo delle imposte dirette si applica il PRINCIPIO DI CASSA come regime naturale, ovvero costi e ricavi sono contabilizzati quando vi è l'effettivo esborso finanziario (incasso o pagamento).

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE

Il calcolo del reddito imponibile in base al principio di cassa sarà:

- + Ricavi e/o proventi percepiti
- Spese sostenute
- + Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore
- + Proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa
- + Plusvalenze e sopravvenienze attive
- Minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e previdenza (es. quote tfr)

È previsto inoltre, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, che in caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata ad uno soggetto al regime di contabilità ordinaria, e viceversa, i compensi, i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.



RIMANENZE FINALI

Inoltre dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente (2016). Ciò comporta che per l'esercizio 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito nel 2016.

In base alle norme attualmente in vigore quindi, se le rimanenze finali 2016 superano, come importo, quello del reddito del primo esercizio «per cassa», si determina una perdita; e questa perdita, provenendo da una contabilità semplificata, è compensabile solo con altri eventuali redditi dello stesso periodo d'imposta ed il residuo non è riportabile in avanti nel tempo, e quindi si perde per sempre.

Esempio

Situazione contabile dal 1-1-2016 al 31-12-2016

COSTI		RICAVI	
Merci c.to acquisti	22.000	Vendite	25.000
Rimanenze iniziali	8.000	Rimanenze finali	13.000
	-----		-----
	30.000		38.000
Utile	8.000		

Situazione contabile dal 1-1-2017 al 31-12-2017

COSTI		RICAVI	
Merci c.to acquisti	22.000	Vendite	28.000
Rimanenze iniziali	0	Rimanenze finali	0
	-----		-----
	22.000		28.000
Utile	6.000		
- Rimanenze iniziali 2016	-13.000		

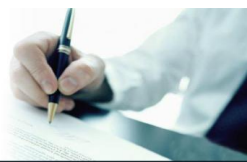
Perdita esercizio 2017	-7.000		

Situazione contabile dal 1-1-2018 al 31-12-2018

COSTI		RICAVI	
Merci c.to acquisti	14.000	Vendite	34.000
Rimanenze iniziali	0	Rimanenze finali	0
	-----		-----
	14.000		34.000
Utile	20.000		

Senza possibilità di recupero della perdita 2017

Aumento dell'utile fiscale, senza recupero del decremento del magazzino



REGIMI E TENUTA REGISTRI CONTABILI (ART. 18 D.P.R. 600/73)

Come detto dunque, dal 2017 le imprese in regime contabile semplificato pagheranno le imposte solo su ciò che effettivamente viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica. Tutto ciò ha determinato variazioni anche in merito alle tenuta delle scritture contabili. Di seguito illustriamo in dettaglio cosa potrebbe verificarsi in base al “sottoregime” che si vuole adottare.

1. REGIME PER CASSA NATURALE (COMMA 2 ART. 18 D.P.R. 600/73)

Il nuovo regime per cassa sarà quello “naturale” per le imprese minori che non applicano il regime forfettario.

Registri da tenere:

- Registro IVA vendite
- Registro IVA acquisti
- Registro cronologico ricavi percepiti e spese sostenute. In tale registro le informazioni devono essere annotate, entro 60 giorni, in forma analitica e cronologica indicando: l'importo (non obbligatorio per il registro cronologico delle spese); le generalità, l'indirizzo ed il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura od altro documento emesso
- Gli altri componenti positivi e negativi di reddito (che rilevano per competenza) devono essere annotati negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- IRAP: il criterio di cassa per i soggetti semplificati è esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile a titolo di IRAP.

2. SISTEMA ALTERNATIVO (COMMA 4 ART. 18 D.P.R. 600/73)

I registri IVA possono sostituire i registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute qualora:

- vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazioni IVA;
- sia riportato l'importo complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni di riferiscono.

3. OPZIONE TRIENNALE CRITERIO IVA PER REGISTRAZIONI (COMMA 5 ART. 18 D.P.R. 600/73)

Previo opzione vincolante per almeno un triennio è possibile seguire in ogni caso le stesse regole di registrazione utilizzate fino al 2016, ossia evitare di indicare la data di incasso o di pagamento, rispettivamente delle fatture emesse e ricevute. Si presume quindi che il documento risulti incassato/pagato nella stessa data in cui è contabilizzato sui registri Iva. Il contribuente può quindi tenere i registri IVA senza annotazione degli incassi e pagamenti.

In tal caso i registri da tenere sono:

- Registro IVA vendite
- Registro IVA acquisti

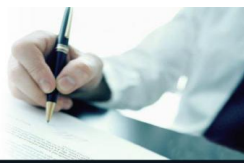
Si è quindi esonerati dalla tenuta dei registri cronologici.

4. REGIME OPZIONALE CONTABILITA' ORDINARIA (COMMA 8 ART. 18 D.P.R. 600/73)

Per le imprese minori resta la possibilità di optare ai fini della determinazione del reddito imponibile, per l'applicazione del principio di competenza, adottando la contabilità ordinaria.

L'opzione è vincolante fino a revoca ed in ogni caso è vincolante per il periodo stesso e i due successivi.

Se non viene esercitata l'opzione si applica il regime per cassa.



Contabilità semplificate per cassa 2017: alcuni consigli operativi

Concludiamo questo approfondimento con un consiglio di carattere operativo per semplificare la nuova contabilità per cassa dei semplificati 2017. Personalmente riteniamo consigliabile, per chi decidesse di adottare il regime naturale per cassa (ad esempio per chi non incassa nell'immediato), di avvalersi del sistema alternativo di cui al punto 2 (comma 4 art. 18). Per questi soggetti proponiamo il seguente modus operandi:

- a) alla fine del periodo d'imposta considerato lo Studio stamperà l'elenco dei documenti annotati e lo consegnerà al cliente per una verifica;
- b) a cura dei Clienti dovranno essere segnalati nell'elenco, i ricavi non incassati ed i costi non sostenuti alla fine dell'anno;
- c) tale documento, sottoscritto dal Cliente, sarà utilizzato dallo Studio per effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.

Ci auguriamo di essere stati sufficientemente chiari ed esaustivi, ma necessità di sintesi non consentono di includere in questo documento tutte le considerazioni personali adottabili ai casi specifici.

Entro le prime settimane del 2017 è però fondamentale effettuare una scelta che, in alcune ipotesi, potrebbe essere vincolante per il prossimo triennio.

Vi invitiamo quindi a **contattarci al più presto per fissare un appuntamento** per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio CdL Armando Mariano



Normativa di riferimento:

Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]

Art. 66. Imprese minori [Testo post riforma 2004] In vigore dal 1 gennaio 2017

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 17, lett. a) e b), L. 11 dicembre 2016, n. 232

1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del **decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli **articoli 64, comma 2, 102 e 103**, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'**articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435**, e dell'**articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695**. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'**articolo 101**. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'**articolo 105** sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'**articolo 18** del decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli **articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8**. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'**articolo 18** del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del **comma 4 dell'articolo 109**.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'**articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75^[446] ^[447] per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49^[446] ^[447] per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'**articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298**; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Art. 18 (Contabilità semplificata per le imprese minori) In vigore dal 1 gennaio 2017

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 22, L. 11 dicembre 2016, n. 232

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo



13, qualora i ricavi indicati agli **articoli 57 e 85** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo **34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.